

Roma, 15 aprile 2025

Prot. n. 402025

Dott.ssa **Silvia Mei**
Direttore Generale del personale e delle risorse

p.c. Dott. **Antonio Sangermano**
Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Oggetto: *lavoro agile e buono pasto – originale interpretazione della DG personale e risorse
DGMC - richiesta chiarimenti*

Con nota prot. 26359.U del 7 aprile 2025 codesto Generale Ufficio ha fornito alle articolazioni centrali e periferiche del Dipartimento “*indicazioni per la prima attuazione*” del CCNL comparto funzioni centrali 2022/2024.

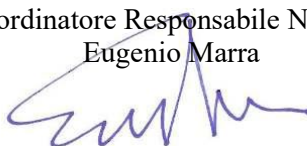
Con particolare riferimento all’attribuzione del buono pasto ai lavoratori in smart working, codesto Generale Ufficio, dopo aver riportato il testo della norma, ha affermato, *sub specie* di ulteriore presupposto, che il buono pasto spetta al lavoratore in Smart Working **solo nel caso in cui la sua fascia di contattabilità corrisponde all’orario di lavoro giornaliero**: “*la disposizione contrattuale riconosce quindi il buono pasto se la durata convenzionale della prestazione resa in modalità agile è superiore alle 6 ore, oltre la pausa. A tal fine, nell’articolazione della giornata lavorativa, la fascia di contattabilità dovrà corrispondere all’orario di lavoro giornaliero che legittima il diritto all’attribuzione del buono pasto*”.

Tale affermazione è davvero singolare, atteso che la norma si limita ad affermare che: “*ai fini dell’erogazione del buono pasto le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza*” (art. 14 n. 3 bis).

Poiché la materia è estremamente delicata, al fine di evitare l’incardinarsi di un contenzioso nella ipotesi in cui gli uffici dovessero negare l’attribuzione dei buoni pasto ai lavoratori in lavoro agile la cui fascia di contattabilità non corrisponda all’orario di lavoro giornaliero, la CISL chiede che siano date agli uffici centrali e periferici del Dipartimento corrette indicazioni in ordine all’attribuzione del buono pasto ai lavoratori in smart working con decorrenza 28 gennaio 2025.

Distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile Nazionale
Eugenio Marra



**lavoro agile e buono pasto – originale interpretazione della DG personale e risorse
DGMC - richiesta chiarimenti**

Da **posta-certificata@pec.aruba.it** <posta-certificata@pec.aruba.it>

A **coordinamentogiustizia.cisl@pec.it** <coordinamentogiustizia.cisl@pec.it>

Data martedì 15 aprile 2025 - 14:27

Ricevuta di accettazione

Il giorno 15/04/2025 alle ore 14:27:43 (+0200) il messaggio
"lavoro agile e buono pasto ? originale interpretazione della DG personale e risorse DGMC -
richiesta chiarimenti" proveniente da "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it"
ed indirizzato a:
prot.dgmc@giustiziacert.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec21051.20250415142743.161947.46.1.57@pec.aruba.it

daticert.xml

smime.p7s



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

**Alle Organizzazioni Sindacali del personale non dirigente
del Comparto Funzioni Centrali**

CISL FP

CONFSAL UNSA

FLP

CONFINTESA FP

Loro sedi

**Oggetto: CCNL – Comparto Funzioni Centrali triennio 2022- 2024. Indicazioni
per la prima attuazione.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota prot. n. 0026359.U del 07/04/2025 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, relativa alla materia indicata in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Liliana Delle Chiaie

VISTO: il capo della sezione responsabile dell'istruttoria dott. Alessandro Romandini



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Al Sig. Direttore Generale per la giustizia di comunità

Al Sig. Direttore Generale per la giustizia minorile e riparativa

Ai Sigg. Direttori degli Uffici del Capo Dipartimento

**Ai Sigg. Dirigenti della Direzione Generale del personale e delle
risorse**

SEDE

Ai Sigg. Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile

**Ai Sigg. Direttori degli Uffici Interdistrettuali
di Esecuzione Penale Esterna**

LORO SEDI

e p.c.

Al Sig. Capo del Dipartimento

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento

OGGETTO: CCNL – Comparto Funzioni Centrali triennio 2022-2024
Indicazioni per la prima attuazione.

Con riferimento Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto funzioni centrali - triennio 2022-2024 – sottoscritto in data 27 gennaio 2025, raggiungibile dal seguente link:

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/15358/CCNL_L_C_FC_2022_2024%20e%20frontespizio.pdf, si forniscono alcune indicazioni sulle novità introdotte.

- **Diritto di assemblea (art. 10)**

Da segnalare l'introduzione del comma 4 che stabilisce che *"le ore di permesso per partecipare all'assemblea"* sindacale *"sono utili alla qualificazione della durata della prestazione"* lavorativa *"ai fini dell'erogazione del buono pasto, nel limite di tre ore per ciascuna assemblea."* Resta ferma l'obbligatorietà della pausa di 30 minuti.

- **Lavoro agile (art. 13 e 14)**

Gli articoli 13 e 14 disapplicano e sostituiscono gli articoli 37 e 39. Da segnalare l'introduzione del comma 3-bis dell'articolo 14 che introduce la disciplina dell'attribuzione del buono pasto nella giornata di svolgimento in lavoro agile della prestazione lavorativa, prevedendo che: *"ai fini dell'erogazione del buono pasto le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza"*. La disposizione contrattuale riconosce quindi il buono pasto se la durata convenzionale della prestazione resa in modalità agile è superiore alle 6 ore, oltre la pausa.

A tal fine, nell'articolazione della giornata lavorativa, la fascia di contattabilità dovrà corrispondere all'orario di lavoro giornaliero che legittima il diritto all'attribuzione del buono pasto.

Pertanto, a far data dal 28 gennaio 2025, è riconosciuto il buono pasto nelle giornate di lavoro agile ogni qual volta la durata convenzionale della prestazione lavorativa, come individuata dal predetto articolo, al netto di eventuali assenze orarie, legittimerebbe l'erogazione del buono pasto al pari della prestazione resa in presenza.

Si precisa che eventuali assenze orarie fruiti nel corso della giornata in lavoro agile (permessi ex legge 104/1992, permessi per motivi personali, permessi a recupero, ecc.) saranno scomutate dall'orario teorico al fine della verifica della sussistenza del requisito di durata della prestazione, necessario per la maturazione del buono pasto.

Si rammenta che ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 *"nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato"* né è consentito effettuare recuperi di debiti orari.

Conformemente alle previsioni del POLA 2025-2027, il dipendente che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile è tenuto ad elaborare un report delle attività svolte, a cadenza settimanale o mensile, dal quale il dirigente competente potrà verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il rispetto di tutti gli obblighi e le prestazioni spettanti al dipendente. Spetta al dirigente, previa detta verifica, autorizzare l'attribuzione del buono pasto¹.

- **Ferie e recupero festività soppresse (ART. 21)**

L'articolo 21 disapplica e sostituisce l'articolo 23 del CCNL 9 maggio 2022. Da segnalare l'introduzione del comma 13 che impone all'amministrazione, entro il mese di aprile di ciascun anno, la pianificazione delle ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali, monitorando nel corso dell'anno l'effettiva fruizione delle stesse e, nelle ipotesi di posticipazione previste dai commi 11 e 12, la ripianificazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

- **Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (ART. 22)**

Il comma 1-bis riconosce ulteriori due ore annuali ai dipendenti che hanno compiuto il 60° anno di età, degli specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruiti sia su base giornaliera che oraria.

- **Diritto allo studio (ART. 26)**

L'articolo 26 disapplica e sostituisce l'articolo 46 del CCNL 2016-2018. Il comma 12 introduce la previsione per la quale *"tutti i lavoratori che non possono avvalersi dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, ivi inclusi quelli con contratto di lavoro a tempo determinato*

¹ Attraverso l'applicativo Time Management il dipendente, per le giornate di lavoro agile, inserisce il giustificativo con il codice LAG "lavoro agile/smart working" nelle giornate di lavoro agile in cui l'orario non dia diritto all'erogazione del buono pasto; ovvero il giustificativo LAB "lavoro agile con BP assenza oraria o giornaliera" nelle giornate di lavoro agile in cui l'orario, comprensivo della prevista pausa obbligatoria, dia diritto all'erogazione del buono pasto. Il Dirigente/Direttore dell'Ufficio o Servizio previa verifica del report delle attività svolte e nell'ambito della correlata responsabilità datoriale, autorizza la richiesta avanzata del dipendente direttamente sul sistema di rilevazione delle presenze.

*di durata inferiore a sei mesi, possono fruire dei permessi di cui all'articolo 10 della legge 300/1970"*²

- **Obiettivi e strumenti di age management (ART. 27)**

Nel quadro generale delle politiche di gestione del personale l'articolo 27 introduce gli obiettivi e strumenti di "age management", tendenti a favorire la collaborazione tra i lavoratori più giovani e quelli più esperti, attraverso la valorizzazione delle competenze e delle esperienze di tutte le generazioni e delle diverse età presenti nell'amministrazione.

- **Termini di preavviso (ART. 28)**

È stata modificata la decorrenza dei termini di preavviso, che ai sensi del comma 3 decorrono dal giorno successivo a quello di comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro.

Inoltre, ai sensi del comma 6, a differenza della precedente previsione, durante il periodo di preavviso è possibile fruire delle ferie.

Le SS.LL sono invitate ad adottare ogni utile iniziativa per la puntuale applicazione delle disposizioni contrattuali.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Silvia Mei



SILVIA MEI
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
06.04.2025
16:56:27
GMT+01:00

VISTO: il dirigente Liliana Delle Chiaie
Il capo della sezione e responsabile dell'istruttoria dr. Saulo Patrizi

² **Art. 10**
(Lavoratori studenti)

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.